



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità  
Divisione 3 - Trasporto internazionale di cose

Prot. n. 9629

Roma, 30 gennaio 2009

**OGGETTO: Manuale per l'uso del contingente multilaterale CEMT per il trasporto internazionale di merci su strada in vigore dall'1 gennaio 2009.**

Si informa che la Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT) ha cambiato denominazione trasformandosi in "International Transport Forum" (ITF). Nel contempo, in tale sede, sono state concordate modifiche che hanno comportato la necessità di adeguare ed aggiornare anche il c.d. "Manuale per l'uso del contingente multilaterale CEMT", che stabilisce le regole sull'utilizzo delle autorizzazioni rilasciate da ciascuno dei Paesi membri.

Detto Manuale è consultabile sul sito internet della International Transport Forum all'indirizzo [www.internationaltransportforum.org](http://www.internationaltransportforum.org).

Nell'ambito della consueta collaborazione si evidenziano di seguito le principali innovazioni contenute nel Manuale CEMT e i conseguenti adempimenti connessi.

## **1 MANUALE SULL'USO DEL CONTINGENTE MULTILATERALE CEMT**

I principali aggiornamenti introdotti nel Manuale della Guida CEMT riguardano in particolare:

- a) il "**Preambolo**" nel quale sono stati inseriti i cambiamenti conseguenti alla trasformazione della CEMT in *International Transport Forum* (ITF) a seguito di apposita Dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri della CEMT, nel corso della Sessione Ministeriale tenutasi a Dublino il 17 e 18 maggio 2006;
- b) le "**Definizioni**" nelle quali è stato aggiornato l'elenco dei Paesi Membri aderenti alla CEMT con l'inserimento della Serbia e del Montenegro (in precedenza era presente come unico Paese Serbia/Montenegro); è stata aggiornata anche la definizione di trasporto ricorrente (come "trasporto esclusivo fra due Paesi Membri al di fuori del Paese di immatricolazione"), di Segretariato (Secretariat of Transport Forum - ITF) e di Stato (Paese Membro ove la società di trasporto/il trasportatore è stabilita/o legalmente);
- c) il "**Rilascio e limiti delle autorizzazioni CEMT**" ove al punto 3.6, all'ultimo capoverso, dopo la frase "*Esse non riportano il numero d'immatricolazione del veicolo*", è stato aggiunto "*e sono accompagnate da un logbook*" (libretto di viaggio); è stata inoltre indicata la parte dell'autorizzazione ove apporre il timbro e le particolarità di quest'ultimo (punti 3.10 e 3.12), nonché il tipo di autorizzazione Euro III, Euro IV e Euro V (punto 3.14).
- d) il "**Utilizzo delle autorizzazioni CEMT**" ove il punto 4.7 è stato in parte riformulato prevedendo che il nome dell'impresa che deve figurare sulla prima pagina dell'autorizzazione corrisponda al nome del trasportatore che effettua il trasporto (nelle "Definizioni", nell'impresa del trasporto di merci è ricompresa anche la parola trasportatore);



- e) il "**Logbook**" (libretto di viaggio) ove al punto 5.12 è stato riformulato specificando che le autorizzazioni, al termine della loro validità, debbono essere trasmesse all'organismo competente;
- f) la "**Validità e ritiro**" ove il punto 6.7 fissa i casi in cui le autorizzazioni CEMT possono essere confiscate dagli organi di controllo; al riguardo l'Italia ha posto una riserva sul termine di 30 giorni per la trasmissione dell'autorizzazione o dell'informazione all'autorità del Paese ove ha sede l'impresa di autotrasporto; autorizzazione che, comunque, deve essere trasmessa, senza indugio, nel rispetto delle procedure nazionali del Paese in cui è stato eseguito il controllo; il nuovo articolo 6.7 stabilisce "Unicamente nei casi di utilizzazione di una autorizzazione CEMT dichiarata persa o rubata o utilizzata da un altro trasportatore che non sia colui al quale è stata rilasciata, o nel caso di utilizzazione di un'autorizzazione falsificata o scaduta o di un certificato di controllo falsificato, l'autorizzazione o il certificato sono immediatamente confiscati come prova conformemente alle procedure nazionali. Una copia, o - se questo documento non è indispensabile per le procedure nazionali - l'originale dell'autorizzazione o del certificato nonché le informazioni necessarie, sono trasmesse all'autorità competente del Paese, ove ha sede il trasportatore, senza indugio (non più tardi di 30 giorni)";
- g) sono stati soppressi i contenuti dei punti 9 (The "green" lorry scheme) e 10 (The "greener and safe" lorry scheme), mentre sono state modificate alcune parti dei punti:
- 11 (che ha assunto la nuova numerazione in punto 9, The "Euro III safe" lorry scheme),
  - 12 (che ha assunto rinumerazione in punto 10 The "Euro VI safe" lorry scheme),  
e
  - 13 (che ha assunto la nuova numerazione in punto 11, The "Euro V safe" lorry scheme);
- h) nell'**ANNEXE 1** è stata aggiunta la frase "il foglio supplementare con le indicazioni si riferisce alla pagina dell'autorizzazione CEMT redatta nelle lingue ufficiali dei Paesi, oltre che il francese e l'inglese, è bianco, di formato A4 ed è stampato (stampa fronte e retro) dai paesi Membri";
- i) l'**ANNEXE 3** è stato modificato, in particolare, relativamente alle scritte EURO III, EURO IV e EURO V;
- j) l'**ANNEXE 4** sostituisce i precedenti ANNEXE 4, ANNEXE 5, ANNEXE 6 E ANNEXE 7 e contiene il nuovo "Modello di attestazione di conformità alle norme tecniche concernenti le emissioni sonore e inquinanti e alle norme di sicurezza per il veicolo a motore EURO III sicuro, EURO IV sicuro o EURO V sicuro" (fronte-retro su carta A4 di colore verde chiaro - Allegato 1);
- k) l'**ANNEXE 5** sostituisce il precedente ANNEXE 8 e contiene il nuovo "Modello di certificato di sicurezza per per il rimorchio" (su carta A4 di colore giallo - Allegato 2);
- l) l'**ANNEXE 6** sostituisce il precedente ANNEXE 9 e contiene il nuovo "Modello di certificato di controllo tecnico per i veicoli a motore e loro rimorchi" (su carta A4 - Allegato 3);
- m) l'**ANNEXE 7** sostituisce il precedente ANNEXE 10;
- n) l'**ANNEXE 8** sostituisce il precedente ANNEXE 11 e contiene i nuovi "Modelli di adesivi per veicoli EURO III sicuro, EURO IV sicuro o EURO V sicuro".

Si evidenzia che a partire dal 2009, esistono solo le autorizzazioni CEMT Euro III, Euro IV e Euro V e possono essere utilizzate, rispettivamente, con veicoli del tipo Euro III o



superiori, Euro IV o superiori e Euro V o superiori.

## **2 DOCUMENTI DA TENERE A BORDO DEL VEICOLO TRATTORE - APPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO MAGNETICO O AUTOADESIVO**

I documenti necessari che debbono essere tenuti a bordo del veicolo, come prescrive il Manuale della Guida CEMT in vigore dall'1 gennaio 2009, consultabile sul sito internet della *International Transport Forum* ([www.internationaltransportforum.org](http://www.internationaltransportforum.org)) sono i seguenti:

- il **"libretto di viaggio per il trasporto internazionale di merci"** (Carnet de route/Logbook), stampato nella lingua del paese di registrazione del veicolo, numerato dalle competenti Autorità che lo hanno rilasciato;
- **L'autorizzazione CEMT** (cfr. Allegato 4), debitamente compilata, valida per un anno o 30 giorni (autorizzazione di breve durata) con i timbri corrispondenti al tipo di veicolo (autocarro "Sicuro Euro III", autocarro "Sicuro Euro IV" o autocarro "Sicuro Euro V") e, nei casi previsti, anche con i timbri in rosso barrati contenenti le sigle dei Paesi in cui non sono valide le autorizzazioni (A, GR, H, I). In particolare si rammenta che il timbro recante la lettera "I" sbarrata significa che tale autorizzazione non è valida sul territorio italiano;
- **il certificato di conformità alle norme tecniche concernenti le emissioni sonore e inquinanti e alle norme di sicurezza per il veicolo a motore "EURO III sicuro", EURO IV sicuro" o "EURO V sicuro"** (ANNEXE 4 del Manuale della Guida) compilato in una delle quattro lingue (lingua del paese di immatricolazione, francese, inglese, tedesco), accompagnato dalla traduzione in almeno due di queste lingue. Tutti i certificati di conformità debbono contenere una numerazione rilasciata dall'autorità del Paese di riferimento o dall'ente preposto dalla stessa (per l'Italia la numerazione è apposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre l'attestazione dei contenuti è a cura delle Case costruttrici del veicolo o del rappresentante del costruttore nel Paese di immatricolazione).

Si evidenzia che:

- i certificati di conformità alle norme tecniche riguardanti emissioni di gas di scarico e rumori per autocarro **"Sicuro Euro III"** o autocarro **"Sicuro Euro IV"** (**Annesso 6A e 7A** nella Guida 2006) e Certificato di conformità con requisiti di sicurezza per autocarro **"Sicuro Euro III"** e autocarro **"Sicuro Euro IV"** (**Annesso 6B e 7B** nella Guida 2006) **emessi prima del 31 dicembre 2008 rimangono validi;**
- i certificati di conformità alle norme tecniche riguardanti emissioni di gas di scarico e rumori, e requisiti di sicurezza per autocarro **"Euro V sicuro"** [ITF/TMB/TR(2008)4], **emessi prima del 31 dicembre 2008 rimangono validi;**
- **il certificato di conformità alle norme di sicurezza del rimorchio o semirimorchio** (ANNEXE 5 del Manuale della Guida) compilato in una delle quattro lingue (lingua del Paese di immatricolazione, francese, inglese, tedesco), accompagnato dalla traduzione in almeno due di queste lingue. Tutti i certificati di conformità debbono contenere una numerazione rilasciata dall'autorità del Paese di riferimento o dall'ente preposto dalla stessa (per l'Italia la numerazione è apposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre l'attestazione dei contenuti è a cura delle Case costruttrici del veicolo o del rappresentante del costruttore nel Paese di immatricolazione). **Si evidenzia che i certificati emessi prima del 31 dicembre 2008 rimangono validi;**
- **il certificato di controllo tecnico del veicolo a motore e del rimorchio o**



**semirimorchio** (ANNEXE 6 del Manuale della Guida), compilato in una delle quattro lingue (lingua del Paese di immatricolazione, francese, inglese, tedesco), accompagnato dalla traduzione in almeno due di queste lingue. L'organo competente numererà tutti i certificati di controllo tecnico nel Paese di riferimento (per l'Italia la numerazione è apposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mentre l'attestazione del contenuto dei modelli è effettuata annualmente in sede di revisione tecnica del veicolo a cura degli Uffici della Motorizzazione civile):

- *è necessario che sia indicata la data di prima immatricolazione del veicolo, sia esso nuovo o usato, su idonea documentazione relativa al veicolo da tenere a bordo dello stesso per consentire un uniforme e rapido controllo;*
- *i certificati tecnici per i veicoli a motore e i rimorchi o semirimorchi hanno validità di 12 mesi secondo le indicazioni contenute negli stessi.*

Per facilitare e velocizzare il passaggio dei veicoli alle frontiere, è raccomandata l'apposizione, sulla parte anteriore del veicolo, di un contrassegno di tipo magnetico o autoadesivo, corrispondente alle caratteristiche riportate nell'ANNEX 8 del Manuale della Guida CEMT (cfr. punti 9, 10 e 11).

Per completezza di informazione si riportano di seguito le caratteristiche dei predetti contrassegni (cfr. Allegato 5):

- un cerchio a sfondo bianco di diametro di 220 mm contenente un altro cerchio concentrico di diametro di 200 mm a sfondo verde; all'interno di quest'ultimo deve essere inserita la cifra a numeri romani (III, IV o V) di colore bianco di dimensioni 114 mm, ad indicare la categoria del veicolo motore (Euro III, Euro IV o Euro V); oppure
- un cerchio a sfondo bianco di diametro di 150 mm contenente un altro cerchio concentrico di diametro di 130 mm a sfondo verde; all'interno di quest'ultimo deve essere inserita la cifra a numeri romani (III, IV o V) di colore bianco di dimensioni 75 mm, ad indicare la categoria del veicolo motore (Euro III, Euro IV o Euro V).

### **3 AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA - CONTROLLI**

Per completezza si riportano di seguito alcuni dei principali punti del Manuale della Guida CEMT, sostanzialmente invariati rispetto ai precedenti, da tenere in maggiore evidenza anche ai fini dell'effettuazione dei controlli su strada.

- Le autorizzazioni CEMT sono delle autorizzazioni multilaterali basate su un sistema di contingentamento, emesse dalla CEMT (oggi ITF) per trasporti internazionali di merci per conto di terzi e abilitano il trasportatore ad effettuare detti trasporti esclusivamente tra i Paesi Membri della CEMT (cfr. punto 3.1 del Manuale della Guida CEMT).
- Le operazioni di trasporto debbono rispettare la seguente **regola dei tre viaggi** (cfr. punto 3.16 del Manuale della Guida CEMT):
  - il vettore può effettuare soltanto tre viaggi a carico che non coinvolgono il proprio Paese di immatricolazione;
  - dopo aver effettuato i tre viaggi a carico, il veicolo vuoto o carico deve rientrare, o almeno transitare, nel proprio Paese di immatricolazione;
  - il transito di ritorno nel proprio Paese deve essere indicato sul "*libretto di viaggio*" scrivendo la lettera maiuscola "T", nella colonna "Osservazioni particolari", con la data e il luogo di ingresso nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (cfr. punto 3.15 del Manuale della Guida CEMT).



- Un vettore non può essere sanzionato due volte per la stessa infrazione: se viene rilevato il superamento del numero dei tre viaggi di cui al punto precedente, il controllore dovrà annotare nella colonna "*Osservazioni particolari*" del libretto di viaggio, il numero dei viaggi che ha dato luogo all'infrazione (es. 3+1) con la data e il timbro dell'Autorità di controllo. Il superamento del numero dei viaggi comporta il superamento dei limiti previsti dall'autorizzazione; si concretizza, in tal caso, l'ipotesi del trasporto abusivo per cui dovranno applicarsi le sanzioni previste a tale riguardo. Una volta scaduto il termine della sanzione del fermo del veicolo, lo stesso dovrà dirigersi verso il proprio Paese al più presto. In caso di inadempienza a tale obbligo, la successiva operazione di trasporto costituirebbe una nuova infrazione (cfr. punto 3.17 del Manuale della Guida CEMT).
- Le autorizzazioni CEMT possono essere annuali - dall'1 gennaio al 31 dicembre - (di colore verde) o di breve durata (30 gg. di colore giallo); esse sono vincolate all'utilizzo esclusivo del tipo di veicolo risultante dal timbro impresso sul lato destro dell'autorizzazione stessa o con un veicolo di classe superiore (Euro III o superiori, Euro IV o superiori, Euro V o superiori. Cfr. punti 3.5 e 3.14 del Manuale della Guida CEMT).
- L'autorizzazione CEMT deve essere utilizzata da un solo veicolo alla volta. Essa deve trovarsi a bordo del veicolo tra il luogo di carico (dal momento in cui la merce viene caricata) e il luogo di scarico della merce (fino al momento dello scarico della merce) se si tratta di un viaggio a carico o durante tutto il percorso, se si tratta di un viaggio a vuoto che precede o che segue un viaggio a carico (cfr. punto 4.1 del Manuale della Guida CEMT).
- Nel caso in cui un viaggio inizi con un'autorizzazione annuale o una di breve durata e continui con una diversa autorizzazione, emessa per il successivo periodo consecutivo, ambedue le autorizzazioni devono essere mantenute a bordo per l'intero viaggio con i rispettivi libretti di viaggio; il libretto di viaggio collegato all'autorizzazione con la quale si termina il viaggio, dovrà contenere l'informazione relativa all'intero viaggio e nella colonna "*Osservazioni particolari*" dovrà essere indicato il numero dell'autorizzazione con la quale il viaggio era iniziato (cfr. punti 4.8 e 5.10 del Manuale della Guida CEMT).
- L'autorizzazione, il libretto di viaggio ed i relativi certificati tecnici non devono essere plastificati (cfr. punto 4.9 del Manuale della Guida CEMT); per la compilazione di detti documenti deve essere utilizzato inchiostro indelebile (cfr. punto 6.1 del Manuale della Guida CEMT).
- Il libretto di viaggio e l'autorizzazione, sono intestati a nome dell'impresa di autotrasporto e non possono essere trasferiti a terzi. Il libretto di viaggio deve avere lo stesso numero dell'autorizzazione a cui si riferisce e, eventualmente, anche un sottonumero se il primo libretto è stato già ultimato. Non può esistere contemporaneamente più di un libretto per una stessa autorizzazione; nel caso non vi sia riscontro di quanto sopra l'autorizzazione CEMT deve essere considerata non valida (cfr. punti 4.6 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 del Manuale della Guida CEMT).
- Nel caso in cui durante un viaggio siano caricate o scaricate le merci in più posti differenti, dette fasi debbono essere indicate sul libretto di viaggio, nelle colonne, 1, 2, 3, 5 e 6 con il segno "+", per esempio nella colonna 2 a) luogo di carico indicare: Ventspils + Riga + Bauska; colonna 5 Peso totale: 12+5+5 (cfr. punto 5.7 del Manuale della Guida CEMT).
- Il libretto di viaggio deve essere compilato in stretto ordine cronologico (cfr. punto 5.5 del Manuale della Guida CEMT). Nel libretto di viaggio, ogni pagina numerata originale



Autoscuola Marche - <http://www.autoscuolamarche.com/>

dovrà essere mantenuta nel libretto stesso fino alla fine della sua validità. Quindi il libretto completo di tutte le sue pagine dovrà essere a disposizione degli Organi di controllo fino alla fine del periodo di validità dell'autorizzazione a cui si riferisce (cfr. punti 5.11 e 5.12 del Manuale della Guida CEMT). Le imprese italiane dovranno restituire copia di ogni foglio a ricalco del libretto di viaggio nei tempi indicati nel Decreto Dirigenziale del 12 luglio 2006, recante le disposizioni applicative per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada, pubblicato sulla G.U. n. 166 del 19 luglio 2006.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dott.ssa Clara Ricozzi)